

N. R.G. 9/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Gaetano Labianca	Giudice
dott. Maria Teresa Moscatelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di MEGASERVICE DI TERLIZZI RICCARDO , in persona del legale rappresentante, con sede legale in VIA FRATELLI BANDIERA N. 3 CANOSA DI PUGLIA , Cod. Fisc. - P. I.V.A. TRLRCR90M13L328E

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da MEGASERVICE DI TERLIZZI RICCARDO nei confronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di imprenditore sotto soglia, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore (le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione



dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale);

- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:

a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;

b) essendo il debitore convenuto in stato di insolvenza, può procedersi anche in presenza di procedure esecutive ed i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art.268, comma 2, c.c.i.i., pari ad euro 50.000,00;

c) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che , in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro , con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di MEGASERVICE DI TERLIZZI RICCARDO CF TRLRCR90M13L328E;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

NOMINA liquidatore il dott. Lorenzo Chieppa;;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonché, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.



Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 27/09/2022 .

Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)

